



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

CUP: D24H16000620002

PROGETTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELLA RETE SCOLANTE IN DX OFANTO MEDIANTE IL REISCAVO DELLE TRATTE TERMINALI DEI CANALI MARANA PANTANELLA, CANALI 1 E 2 E CANALE 114-11. AGRO DI CANOSA DI PUGLIA (BAT) .

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

ALL. N°

8

IL PROGETTISTA:
(Geom Pasquale CORDASCO)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Dott. ing. Giovanni MARINELLI)

BARI,

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

B A R I

**INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO
DELLA RETE SCOLANTE IN DX OFANTO MEDIANTE IL REISCAVO DELLE
TRATTE TERMINALI DEI CANALI MARANA PANTANELLA, CANALI 1 E 2 E
CANALE 114-115. AGRO DI CANOSA DI PUGLIA (BAT).**

CUP: D24H16000620002 - CIG: XXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (cod. fisc. 93238890722) in seguito indicato per brevità "Consorzio", con sede in Bari al Corso Trieste n° 11, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante xxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n° xxxxxx del xxxxxxxxxx

E

L'Impresa xxxxxxxxx (nel seguito indicato per brevità Impresa) con sede in xxxxxxxxx (xx), via xxxxxxxxxxxx n° xx codice fiscale xxxxxxxxxxxx e partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx), via xxxxxxxxx n. xx, in qualità di Amministratore Unico, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. xxxxxxxx del xxxxxx è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori relativi agli " Interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il

reiscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115. Agro di Canosa di Puglia (BAT).” per l’importo complessivo di Euro 332.270,00, oltre IVA, di cui Euro 320.000,00 per l’importo a base di gara ed Euro 12.270,00 per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza;

- che con Deliberazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxx della Regione Puglia n° xxxx del xxxxxxxxxxx è stato disposto, fra l’altro, la realizzazione dei lavori in oggetto;
- che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) D24H16000620002;
- che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) xxxxxx;
- che in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa xxxxxx è risultata vincitrice e di conseguenza con deliberazione commissariale n. xxxxx del xxxxx le è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori relativi agli " Interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il reiscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115. Agro di Canosa di Puglia (BAT).” per l’importo complessivo di € xxxxxxx IVA esclusa;
- che l’impresa xxxxxxxx ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € xxxxxxx a mezzo garanzia fideiussoria xxxxxxx emessa in data xxxxxxx dalla Società xxxxxxxx;
- che l’impresa xxxxxx ha stipulato l’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia assicuratrice xxxxx di xxxxxxxx;
- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia recederà dal contratto;

- OVVERO che ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di xxxxxx;
- in data xxxxx prot. n. xxxxxx è stata inviata La comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi a seguito dell'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;
- che l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili gli elaborati progettuali adeguati ed prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data xxxxxxxx, rubricato al protocollo n. xxxxxxxxxxxx ;
- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte

integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto

1. Il Consorzio affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

_____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: D24H16000620002

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Commissario con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3

Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € xxxxxxxxx (diconsi euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di cui:

a) euro xxxxxxxxxx per lavori veri e propri;

b) euro xxxxxxxxxx per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 3 e 43 del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà

all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4

Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche dello stesso progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo (allegato "5") ai quali sarà applicato il ribasso contrattuale.

ARTICOLO 5.

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto la persona che può riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo è
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Le liquidazioni degli acconti in corso d'opera e della rata di saldo saranno effettuate mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice

IBAN: xxx, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6.

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori secondo quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7.

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle

opere si applicheranno le penali previste all'art.17 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 8

Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dalla sezione III del capo II del Regolamento LL.PP..

ARTICOLO 9.

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, disegni, computi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 15.

ARTICOLO 10.

Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capo IV del capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11.

Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capitolo I del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter della l. 9/8/2013, n. 98 così come modificato dall'art. 8 della l. 27/2/2015 n. 11 l'Impresa avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124,

commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 100.000 (euro centomila).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui all'art. 13-ter della legge 7 agosto 2012, n. 134, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (centri di assistenza fiscale) e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.(soggetti incaricati della presentazione delle dichiarazioni in via telematica quali commercialisti, consulenti del lavoro; associazioni di categoria, centri di assistenza fiscale etc.).

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 14.

Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15.

Regolare esecuzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16.

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Consorzio, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio provvederà ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 10, salva comunque la facoltà del Consorzio medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17.

Controversie e foro competente.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bari.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016 (del Codice dei contratti).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 19.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 20.

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante garanzia fideiussoria numero xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l'importo di euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pari al xxxxxxxx% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23.

Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 24.

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
- g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), f) e d) sono allegati al presente contratto oltre ai documenti di cui alla lettera a). Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 25.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo

237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

ARTICOLO 26

Recesso

il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ARTICOLO 27

Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Consorzio sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28

Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore

nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Consorzio

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Consorzio in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Consorzio stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Consorzio da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 29

Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 30

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Consorzio nomina Responsabile di contratto l'ing. Giovanni Marinelli al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore dichiara di essere de stesso Responsabile del contratto.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Consorzio

Articolo 31.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Bari, _____

L'impresa affidataria

Il Commissario Straordinario

Il legale rappresentante

xxxxxxxxxxxxxx

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Contratto
- 3: Ammontare del contratto
- 6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- 7: Penale per i ritardi
- 8: Sospensioni e riprese dei lavori
- 9: Oneri a carico dell'appaltatore
- 10: Contabilità dei lavori
- 11: Invariabilità del corrispettivo

- 12: Variazioni al progetto e al corrispettivo
- 13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- 14: Ritardo nei pagamenti
- 15: Regolare esecuzione e collaudo.
- 16: Risoluzione del contratto
- 17: Controversie
- 18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- 19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- 20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- 21: Subappalto
- 22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- 23: Obblighi assicurativi
- 24: Documenti che fanno parte del contratto
- 25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- 26: Recesso
- 27: Clausola di Manleva
- 28: Proprietà dei documenti
- 29: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
- 30: Responsabile del contratto
- 31: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Bari, lì _____

L'Impresa affidataria

Elenco allegati

- Offerta dell'Appaltatore;
- Dichiarazione rese dall'appaltatore in fase di gara;

- Dichiarazione di subappalto;
- Cronoprogramma
- Capitolato Speciale d'appalto
- Elenco dei prezzi unitari

Bari, li _____

L'impresa affidataria

Il Commissario Straordinario

Il Legale rappresentante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx